



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE DISEGUAGLIANZE

(approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 78 del 28/12/2023)

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Commissione.....	pag. 2
Art. 2 - Finalità.....	pag. 2
Art. 3 – Definizioni di pari opportunità.....	pag. 3
Art. 4 - Funzioni.....	pag. 3
Art. 5 – Composizione della commissione e durata.....	pag. 5
Art. 6 - Commissione di valutazione	pag. 6
Art. 7 – Funzionamento.....	pag. 7
Art. 8 – Presidenza della Commissione.....	pag. 7
Art. 9 – Convocazione e validità	pag. 8
Art. 10 - Risorse	pag. 8
Art. 11 - Disposizioni finali.....	pag. 9



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. In attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3, 29, 37, 51 e 117 della Costituzione Italiana, dalla direttiva 2010/41/UE dell'Unione Europea "Parità di Trattamento tra uomini e donne che svolgono attività autonoma", dall'art. 21 della "Carta dei Diritti Fondamentali", dagli artt. 3 e 13 del "Trattato di Amsterdam 1997" e dal Codice delle Pari Opportunità, di cui al decreto legislativo n. 198/2006, come da ultimo modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Comunale, è istituita presso il Comune di Galatina la Commissione per le pari opportunità contro la discriminazione e le diseguglianze in attuazione anche dell'art. 5 comma 1 dello Statuto Comunale. (§ i).

ART. 2

FINALITÀ

1. La Commissione è un organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti negli artt. 2 e 3 del trattato sull'Unione Europea (§ ii), negli articoli 8 (§ iii) e 19 (§ iv) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nell'articolo 23 (§ v) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3 (§ vi) e 51 (§ vii) della Costituzione e ai sensi della normativa vigente.

2. La Commissione è garante della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile.

3. La Commissione mira a proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei seguenti ambiti:

- a) politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
- b) politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
- c) politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica;
- d) politiche integrate per cultura di genere;
- e) politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

4. La redazione del Bilancio di genere da parte dell'Amministrazione è tra gli obiettivi delle azioni positive che la Commissione si pone.

ART. 3

DEFINIZIONI PARI OPPORTUNITÀ

1. Per pari opportunità si intendono le politiche e le azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni legate al genere, delle discriminazioni legate alla disabilità, delle discriminazioni su base etnica, religiosa e culturale, delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, delle discriminazioni per età e delle discriminazioni multiple.

2. Per i fini di questo regolamento si intende:

a) per **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;

b) per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;

c) per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;

d) per **equilibrio di genere**: condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale i generi sono rappresentati nella misura minima di almeno un terzo per il genere meno rappresentato;

e) per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un genere;

f) per **bilancio di genere**: strumento di analisi delle politiche adottate e delle risorse impiegate dall'Amministrazione allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

ART. 4

FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Commissione esplica le seguenti funzioni:

a) svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

- b) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
- c) nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può collaborare con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea;
- d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative anche in campo socio-sanitario riguardanti specifici argomenti di competenza;
- e) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione, e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo, assumendo come criterio quello dell'ottica di genere, sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, strumenti urbanistici, nonché su ogni atto amministrativo di interesse per le finalità della Commissione;
- f) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità, in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
- h) può assumere informazioni dai competenti uffici comunali in merito a provvedimenti assunti da Giunta e Consiglio in relazione ad ambiti di competenza della Commissione;
- i) ha facoltà di chiedere di essere ascoltata da Sindaco e Giunta, dalla Conferenza dei Capigruppo, dalle Commissioni Consiliari, in relazione a tematiche che investono la propria attività.

2. Entro 60 (SESSANTA) giorni dal ricevimento delle proposte, gli organi si dovranno esprimere sulle stesse, salvo motivate urgenze che comportano la riduzione a 30 (TRENTA) giorni della risposta.

3. La Commissione predispone:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta al Sindaco e al Consiglio entro il 1° ottobre per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

ART. 5

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da un numero massimo di **20** (VENTI) membri tra le persone che inoltrano domanda a seguito di avviso pubblico:

a) fino a **n. 15** (QUINDICI) sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al successivo comma 3, da individuare nella società civile con residenza nel Comune di Galatina;

b) fino a **n. 5** (CINQUE) così individuati: n. 2 (DUE) componenti dal mondo della scuola, n. 2 (DUE) dalla ASL del territorio, n. 1 (UNO) dall'Ambito di zona, purché residente nel comune capofila di Galatina.

È fatta salva la possibilità di derogare alla ripartizione numerica delle designazioni di cui al presente punto b), mediante una rimodulazione delle presenze correlate al numero di istanze pervenute, in caso di mancata indicazione, da parte di alcuno dei preposti Enti, del proprio rappresentante nei termini di cui all'avviso pubblico.

2. La presenza femminile nella Commissione, nella sua totalità, deve essere di norma di **due terzi**.

3. Le associazioni, movimenti o gruppi, i cittadini e le cittadine vengono invitati con **bando pubblico** dal Sindaco a far pervenire le candidature **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del bando. Le proposte di candidatura devono, altresì, essere corredate da *curricula* da cui risultino le esperienze, le competenze e/o i titoli professionali delle persone candidate, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 2.2.

4. La nomina dei componenti, avverrà con Decreto del Sindaco sulla base dell'elenco che, predisposto dagli uffici, tiene conto delle conoscenze e competenze documentate attraverso l'attività scientifica, professionale e di partecipazione all'associazionismo, garantendo la presenza significativa nei vari campi del mondo produttivo, professionale e sociale (settore giuridico, sociologico, economico, scuola, sportivo, università, campo istituzionale e politico, della comunicazione, culturale e artistico e nel mondo del lavoro riproduttivo, di cura e casalingo).

In caso di domande pervenute superiore al numero dei componenti da nominare, si seguirà l'ordine di arrivo delle medesime, nell'ambito delle categorie omogenee di appartenenza, fatta in ogni caso salva la possibilità, da parte dell'Ente, di derogare al numero massimo previsto al comma 1 del presente articolo, così procedendo alla nomina di tutti i candidati interessati.

5. Ai componenti della Commissione Pari Opportunità non spetta alcun compenso.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

6. Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto con provvedimento del Presidente della C.P.O., che ne darà immediata comunicazione al Sindaco, per la necessaria sostituzione.

7. I componenti decaduti o dimissionari sono sostituiti nell'ambito delle candidature già acquisite, nel rispetto dei commi 1– 4 del presente articolo.

8. Partecipano ai lavori della Commissione, senza espressione di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega alle Pari opportunità.

9. Il commissario dimissionario deve dare immediata comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione Pari Opportunità.

10. Il Presidente o persona con delega può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal Comune di Galatina, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

11. La Commissione, nella sua composizione, resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione. I commissari sono rieleggibili solo per una sola volta.

ART. 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della valutazione delle candidature di cui all'art. 5, viene istituita e convocata dal Sindaco una Commissione di valutazione entro 15 (QUINDICI) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, di cui all'art. 5.3.c.

2. La Commissione di valutazione è composta da:

a) Segretario Comunale;

b) Presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia del Comune di Galatina);

c) Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Galatina;

d) Esperta in politiche di genere, individuata nell'ambito dell'Amministrazione Comunale o di Ambito del Comune di Galatina / Coordinatrice del Centro Antiviolenza del Comune di Galatina;

3. La Commissione viene supportata da una/un dipendente dell'Ente con funzioni di segreteria.

4. Alla Commissione di valutazione non spetta alcun compenso.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

5. La Commissione di valutazione, assicurando per quanto possibile la più ampia rappresentatività, esamina entro 30 (TRENTA) giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature le proposte e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei *curricula* adottando i seguenti criteri di scelta:

- a) rappresentatività di mondi vitali e rappresentativi della società civile [*max 10 (dieci) punti*];
- b) esperienza nei settori di interesse della Commissione per le pari opportunità e le politiche di genere [*max 10 (dieci) punti*] di cui all'art. 2 del presente regolamento.

6. Eventuali sostituzioni nel corso del mandato saranno attinte dalla graduatoria.

ART. 7

FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce su convocazione scritta ed in ogni caso su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

2. Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

4. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.

5. L'attività delle/dei componenti viene svolta a titolo gratuito.

6. Su delega della Presidente, le/i componenti possono partecipare a convegni, seminari, incontri.

ART. 8

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Il/la Presidente è eletto dalla Commissione, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto; per l'elezione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

2. Il/la Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'o.d.g. delle sedute.

3. La commissione può eleggere, con le stesse modalità, un/una Vice Presidente che sostituisce il/la Presidente in caso di temporanea assenza.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

4. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente tra i dipendenti del Comune di Galatina.

ART. 9

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. La prima seduta della Commissione viene convocata dal Sindaco o dall'assessore con delega alle Pari Opportunità.

2. Ordinariamente, la Commissione è convocata dalla Presidente, con le modalità concordate all'atto dell'insediamento.

3. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la sede, l'orario e la durata della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

4. La Commissione deve essere convocata, entro 7 (SETTE) giorni lavorativi, quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle persone componenti. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle persone componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

5. È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle persone componenti della Commissione per le seguenti votazioni:

- a) programmi e progetti di attività della Commissione;
- b) decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
- c) approvazione della relazione annuale;
- d) proposte per modifiche al regolamento.

6. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

7. Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di decadenza. In caso di decadenza si procede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 del presente Regolamento.

ART. 10

RISORSE

1. Per il funzionamento della Commissione il Comune può mettere a disposizione dotazioni strumentali, nonché risorse finanziarie destinate all'attuazione delle iniziative programmate, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

2. La Commissione può ricevere contributi e donazioni da Enti, Istituzioni Pubbliche o private e da privati cittadini per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e redige il relativo preventivo di spesa, distinto per progetti che viene presentato al Sindaco.
4. Entro il mese di aprile dell'anno successivo, presenta al Sindaco e/o al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. La Commissione dispone di una pagina web istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. L'ufficio stampa collaborerà alla promozione delle iniziative della Commissione.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità e politiche di genere, viene avviata entro 40 (QUARANTA) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/7/2007 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/4/2018.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

NOTE

i "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini", articolo 2 TUE

ii "1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite

nei trattati," articolo 3 TUE

iii "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne", articolo 8 TFUE

iv "1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1", articolo 19 TFUE

v "Parità tra uomini e donne: La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato", articolo 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

vi "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", articolo 3 Costituzione

vii "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", articolo 51 Costituzione.